DISPOSIZIONI CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2023, N. 27

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 27

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso Articolo 11, comma 4, dopo le parole: «Al fine di agevolare controlli su strada» sono inserite le seguenti: «e nei locali delle imprese»;

b) dopo la lettera q), e' aggiunta, in fine, la seguente: «q-bis. L'Allegato III e' sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III Infrazioni

1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tempo di guida e di riposo)

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Gruppi di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tachigrafo)

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 29 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27
Estremi	Decreto legislativo 21 maggio 2025, n. 77
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-2025/art-1-modifiche-all-articolo-2-del-decreto-legislativo-23-febbraio-2023-n-27

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it